

GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLVI Fasc. 9 -1996

Rodolfo Murra

**DELIBERAZIONE COMUNALE
DI AUTORIZZAZIONE A STARE
IN GIUDIZIO E DEPOSITO
IN CASSAZIONE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 21 febbraio 1996 n. 1325 — Pres. Sgroi V.P.P. — Est. Vella — P.M. Chirico (concl. conf.) — Com. Roma (avv. Lo Mastro e Croci) c. Curi (avv. Sammartino e Bruni).

(Dichiara inammissibile revocazione Cass. 5 dicembre 1994 n. 10428).

[1296/204] Cassazione civile - Deposito di atti - Autorizzazione a stare in giudizio da parte di un Comune - Indicazione nel ricorso - Necessità - Omissione - Produzione ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Mera inclusione nel fascicolo di merito - Insufficienza - Effetti in tema di revocazione.

(C.p.c., art. 366, 372, 395).

Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del relativo ricorso devono essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio di legittimità, mediante la loro indicazione nel ricorso e il loro successivo deposito in cancelleria insieme all'atto di impugnazione, oppure anche, riguardando essi l'ammissibilità del ricorso, attraverso la loro produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Con riferimento all'autorizzazione della giunta municipale, necessaria per la costituzione in giudizio del sindaco in rappresentanza del comune, tale principio trova applicazione anche nel caso in cui essa non riguardi il solo ricorso per cassazione, per essere stata concessa all'organo rappresentativo l'autorizzazione a costituirsi in giudizio con facoltà di impugnare non limitata a determinate fasi del processo, e in tal caso deve escludersi che il deposito nel giudizio di legittimità del fascicolo di merito contenente la documentazione relativa sia sufficiente ai fini della acquisizione di quest'ultima agli atti interni del giudizio di cassazione, a meno che la sua inclusione in tale fascicolo non sia stata espressamente menzionata nel ricorso. Ne consegue che, in difetto di quest'ultimo adempimento, è correttamente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e non è ravvisabile — nonostante la presenza della documentazione in questione nel fascicolo di merito — alcun errore di fatto che giustifichi, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la revocazione della sentenza di legittimità (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Queste Sezioni Unite, investite dell'esame della sola questione di giurisdizione, dedotta con ricorso incidentale, proposto dal Comune di Roma, contro la pronuncia della Corte d'appello della stessa città, in un processo instaurato per la rideterminazione dell'indennità di esproprio da Agostino Curi, proprietario di un terreno ceduto volontariamente all'ente pubblico, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 865 del 1971, hanno dichiarato detto ricorso inammissibile, con sentenza del 5 dicembre 1994, avendo ritenuto che tra gli atti acquisiti al processo mancava la deliberazione della giunta municipale con cui la sua proposizione avrebbe dovuto essere autorizzata.

Il Comune di Roma ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. al quale il Curi resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Il Comune di Roma sostiene che l'inammissibilità del ricorso per cassazione è stata dichiarata per un errore di fatto (svista) in quanto le Sezioni Unite non avrebbero rilevato che l'autorizzazione della giunta del Comune di Roma a resistere alla domanda dell'esproprio con facoltà anche d'impugnazione, era stata depositata in entrambi i gradi del giudizio di merito, i cui fascicoli sono stati prodotti in sede di legittimità.

Il controricorrente eccepisce che l'omessa considerazione della delibera autorizzativa, non indicata nel ricorso e contenuta soltanto nei fascicoli di merito, depositati in cassazione, non costituisce errore di fatto, ma valutazione insindacabile, in ordine alla sua mancanza tra gli atti interni del giudizio di legittimità.

2. L'autorizzazione degli organi competenti è una condizione d'efficacia della costituzione in giudizio degli enti pubblici, i quali, quindi, in caso di suo mancato rilascio, sono privi della capacità processuale (*legitimatō ad processum*).

In particolare, il sindaco, il quale ha la rappresentanza processuale del Comune, per

proporre il ricorso per cassazione e conferire a tale scopo la procura speciale all'avvocato, deve essere autorizzato con deliberazione della giunta municipale, essendo questa la titolare della potestà di decidere se l'impugnazione sia o non opportuna. L'autorizzazione non deve, per altro, riguardare necessariamente il solo ricorso per cassazione, potendo essere concessa anche con facoltà d'impugnare, senza limitazioni a determinate fasi del processo (sent. nn. 9420 del 1994 e 444 del 1988). Ma perché possa operare come requisito d'efficacia della capacità processuale dell'ente pubblico a proporre il ricorso per cassazione, si richiede il suo formale inserimento tra gli atti interni del giudizio di legittimità, inserimento che può avvenire o con la sua indicazione nel ricorso (art. 366 c.p.c.) e il successivo deposito, insieme con questo, nella cancelleria della Corte di cassazione (art. 369 c.p.c.), oppure con la sua produzione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., costituendo essa un documento riguardante l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione. È vero che gli art. 366 e 369 non includono l'autorizzazione tra i documenti che devono essere indicati nel ricorso e/o depositati nella cancelleria della Corte di cassazione, tuttavia la sua mancata menzione è coerente con la facoltà, concessa alle parti dall'art. 372, di produrre indipendentemente dal ricorso i documenti che attengano alla sua ammissibilità, pur non essendo enumerati tra quelli indicati dall'art. 369, i quali devono essere, invece, depositati insieme col ricorso. E, al riguardo questa Corte ha più volte affermato che l'autorizzazione, essendo un documento di attestazione della *legitimitas ad processum*, e, quindi, attinente all'ammissibilità del ricorso, può essere depositata anche dopo la scadenza dei termini perentori stabiliti per la proposizione e il deposito di quest'ultimo, purché prima dell'inizio della relazione della causa all'udienza di discussione (sent. n. 3279 del 1984, 492 del 1978).

Quindi, l'ente pubblico, per inserire l'autorizzazione tra gli atti interni del giudizio di legittimità, se non intenda servirsi della facoltà concessagli dall'art. 372 c.p.c., deve indicare i suoi estremi nel ricorso e depositarla insieme con questo in cancelleria. E, solo per effetto di questo procedimento, sorge per la Corte il potere-dovere di esaminare e valutare l'autorizzazione, e diviene possibile per la controparte l'esercizio, in relazione ad essa, del diritto di difesa, che la norma dell'art. 372 le ha garantito avendo stabilito che: « Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del deposito del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti ».

Tuttavia, deve escludersi che l'autorizzazione, con facoltà d'impugnare, prodotta nel procedimento di primo grado, venga a fare parte degli atti interni del giudizio di legittimità, attraverso il solo deposito in esso del fascicolo di merito, in cui sia contenuta, giacché se si ritenesse sufficiente questo deposito, si imporrebbe alla Corte un dovere, non previsto, di esame di tutti i documenti dei fascicoli di merito prodotti in cassazione, ancorché non posti in connessione col ricorso e in esso non richiamati, e si lederebbe, per le ragioni esposte, il diritto di difesa della controparte, che l'art. 342 c.p.c. ha garantito prescrivendo la notifica e il deposito dei documenti.

Pertanto, affinché l'autorizzazione, inserita nel fascicolo di merito, prodotto nel giudizio di cassazione, diventi atto interno di quest'ultimo, è necessario che la sua inclusione in tale fascicolo sia stata menzionata espressamente nel ricorso.

In conclusione, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'ente pubblico deve produrre l'autorizzazione (sia se relativa al solo giudizio di legittimità, sia se riguardante l'intero processo), o con la notifica e il deposito, previsti dall'art. 372 c.p.c., ovvero mediante il deposito insieme col ricorso e la sua menzione in questo, nel quale deve fare anche riferimento al fascicolo di merito prodotto se soltanto in esso l'abbia inclusa.

Nella specie, applicando i principi suesposti, deve ritenersi che il ricorso per cassazione sia stato correttamente dichiarato inammissibile per la mancanza dell'autorizzazione della giunta municipale; ed, infatti, la deliberazione autorizzativa di quest'ultima, comprensiva della facoltà d'impugnare, non è stata prodotta nel giudizio di legittimità nei modi e con le forme prescritti, e di esso non è, perciò, venuta a fare parte, essendosi il comune limitato a depositare il fascicolo di primo grado, in cui era stata inserita, senza richiamarla, neanche sommariamente, nel ricorso per cassazione.

Non ravvisandosi l'errore di fatto dedotto, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile. (*Omissis*)

(1) [1296/204] **Deliberazione comunale di autorizzazione a stare in giudizio e deposito in cassazione.**

Rilevante decisione della Suprema Corte, quella ora pubblicata, in tema di produzione di un documento relativo all'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.

La fattispecie all'esame del Collegio era abbastanza semplice. In una controversia avente per oggetto la determinazione di un'indennità di esproprio da corrispondersi da parte del comune di Roma, un privato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva escluso dal computo il valore di alcune costruzioni realizzate sul fondo. Il comune resistente notificava controricorso contenente ricorso incidentale, essendo risultato soccombente su alcune eccezioni e, soprattutto, su quella di difetto di giurisdizione: per tale motivo l'esame del gravame veniva assegnato alle Sezioni unite. La Corte di cassazione, con sentenza n. 10428 del 5 dicembre 1994 caratterizzata da una motivazione a dir poco stringata, dichiarava l'inammissibilità del ricorso incidentale del comune di Roma — contestualmente rimettendo gli atti al Primo presidente per la designazione della sezione competente ad esaminare il ricorso principale — perché « dagli atti non risultava esservi stata autorizzazione alla costituzione in questa sede ed alla proposizione dell'impugnazione incidentale ». Il Collegio, in sostanza, non aveva reperito negli atti la deliberazione con la quale l'organo comunale competente avrebbe dovuto autorizzare il sindaco a stare in giudizio.

Avverso la predetta decisione l'Amministrazione comunale proponeva ricorso per revocazione, adducendo che la Corte era incorsa in palese errore di fatto giacché non si era avveduta che in realtà dalla documentazione depositata dal comune nei vari gradi di giudizio risultavano prodotte ben due delibere di autorizzazione a stare in giudizio (ognuna per i pregressi gradi) con i relativi atti di ratifica (di competenza del Consiglio comunale). Essendo previsto, nei dispositivi di dette deliberazioni, il conferimento del potere di impugnazione (nonché quello di resistere agli avversi gravami), la Corte avrebbe commesso una svista nell'affermare che non risultava esservi stata autorizzazione alla costituzione « in sede di legittimità ».

Con la sentenza in rassegna le Sezioni unite hanno osservato che il mero pregresso deposito, nei gradi di merito, della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio (ancorché estensiva del potere di impugnare), non può assumere carattere di equipollenza rispetto alle rigide forme che la legge detta per l'introduzione dell'atto (realizzante una condizione di efficacia della costituzione in giudizio) nel processo innanzi alla Corte di cassazione.

In particolare, secondo la sentenza annotata, è regolare la costituzione dell'ente pubblico in Cassazione, quanto alla deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, se sono osservati i seguenti principi:

a) la deliberazione (sia se relativa al solo giudizio di legittimità, sia se concernente l'intero processo) deve esser prodotta contestualmente con il deposito del ricorso o del controricorso o, in difetto, all'interno dei medesimi debbono esser menzionati gli estremi del provvedimento autorizzativo (perché contenuto nei fascicoli dei gradi di merito);

b) la deliberazione, se non prodotta con il fascicolo di parte, può esser acquisita agli atti interni del giudizio di cassazione attraverso la procedura prevista dall'art. 372 c.p.c. (notificazione alla controparte e deposito), stante la sua natura di documento relativo all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

In definitiva la Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il dedotto errore di fatto denunciato dalla difesa del comune, atteso che deve escludersi che l'autorizzazione (anche se con facoltà di impugnare), solo perché prodotta nei precedenti gradi, venga a far parte degli atti interni del giudizio di legittimità, attraverso il deposito in esso del fascicolo della causa di merito nella quale è contenuta.

Il principio sancito dai giudici Supremi, più o meno inedito, è giustificato in base ad un ragionamento che appare da un lato pericoloso e dall'altro poco in linea con l'esigenza (più d'una volta invocata in sentenza) di assicurare il più ampio diritto di difesa. Il passo della motivazione che può definirsi pericoloso è quello nel quale la Corte afferma che, se si dovesse ritenere sufficiente il mero deposito della deliberazione autorizzativa con i fascicoli di merito senza il benché minimo richiamo nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, « si imporrebbe alla Corte un dovere, non previsto, di esame di tutti i documenti dei fascicoli di merito prodotti in cassazione ». L'osservazione lascia confuso il lettore, e parrebbe autorizzare l'assunto secondo il quale la Corte sarebbe libera di trascurare — a sua insindacabile scelta — la lettura degli atti processuali sui quali invece si sono fondati, per le loro decisioni, i giudici di merito.

Il profilo dell'*iter* argomentativo della Corte che si pone in contrasto con talune possibili risoluzioni del problema affrontato è quello relativo alla rigidità del principio sancito, tenuto conto

che il diritto di difesa dell'avversario sarebbe comunque garantito e tutelato attraverso forme equipollenti di conoscibilità dell'esistenza dell'autorizzazione a stare in giudizio (1).

Ma su siffatti rilievi, indubbiamente critici della posizione oggi assunta dai giudici di legittimità, ci si soffermerà più avanti. È necessario, dapprima, analizzare le premesse dalle quali muove il principio affermato nella massima sede giurisdizionale.

Sul fatto che la deliberazione, con la quale l'organo collegiale dell'ente pubblico autorizza il legale rappresentante a stare in giudizio, integri una condizione della legittimazione processuale non sorgono dubbi né in dottrina (2), né in giurisprudenza (3).

Muovendo da tale pacifico punto di partenza, i profili di maggior tensione interpretativa concernenti, nel tempo, la predetta autorizzazione si sono delineati con riguardo soprattutto ai seguenti argomenti:

- 1) efficacia della deliberazione quanto ai vari gradi del giudizio (4);
- 2) tempestività dell'adozione del provvedimento di ratifica o di approvazione tutoria, là dove necessario.

Per quanto concerne in particolare gli enti locali non può non rammentarsi che una fondamentale legge (l. 8 giugno 1990 n. 142) ne ha modificato profondamente la disciplina, incidendo ovviamente anche sulla distribuzione dei poteri tra i vari organi (sindaco, giunta comunale — già municipale — e Consiglio). Oggi non v'è più necessità che il Consiglio comunale deliberi di autorizzare il sindaco a stare in giudizio, con la conseguenza che la giunta — alla quale spetta istituzionalmente il potere di decidere in materia — non deve più sottoporre al medesimo Consiglio, al fine della ratifica, i provvedimenti in questione adottati (in caso d'urgenza) in sua sostituzione. In relazione alla predetta modificazione del riparto di competenze tra organi deliberanti è sorta quindi un'ampia disputa, indubbiamente la più combattuta in sede giurisdizionale dal 1990 ad oggi, in

(1) Argomentando da una serie di pronunce si può dedurre che l'obiettivo rappresentato dal legislatore può comunque esser perseguito pur non osservando rigidamente le forme imposte dall'art. 372 c.p.c.: in particolare è naturale che il documento nuovo, mai depositato prima ed attinente comunque all'ammissibilità del ricorso, possa esser prodotto in sede di discussione, quando non sia ancora iniziata la relazione (così Cass. 1 marzo 1979 n. 1320, *Giust. civ. Mass.* 1979; Cass. 26 febbraio 1979 n. 1262, *ivi*; Cass. 10 gennaio 1977 n. 3682, *ivi* 1977; Cass. 12 giugno 1971 n. 1810, *ivi* 1971) a condizione che, ovviamente, sia presente anche la controparte e nulla osservi al riguardo (Cass. 2 giugno 1993 n. 6144, *ivi* 1993). Non va dimenticato, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente costante che ritiene valida l'esibizione, in qualunque stato e grado del giudizio, della deliberazione autorizzativa (*ex multis*, tra le pronunce più risalenti, cfr. Cass. 12 giugno 1971 n. 1810, *Giust. civ. Mass.* 1971; Cass. 29 dicembre 1960 n. 3319, *Giur. it.* 1962, I, 1, 398; Cass. 24 maggio 1955 n. 1540, *Foro it.* 1956, I, 1171). Sull'argomento v. anche SANDULLI, *Sulla determinazione del comune di stare in giudizio e sulla produzione del documento relativo in Cassazione*, in *Foro it.* I, 642, secondo il quale « il termine massimo utile per la produzione di nuovi documenti, sia pure ai limitati fini di cui all'art. 372, è segnato dalla discussione della causa (art. 379), la quale ha inizio con la relazione del consigliere designato ». Sulla ininfluenza, ai fini della tutela del diritto di difesa, del mancato rispetto delle forme di cui all'art. 372, si mostra indirettamente d'accordo anche D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, Torino 1957, 653 ad avviso del quale « se la produzione avvenisse all'ultimo momento, l'altra parte potrebbe eventualmente ottenere un rinvio ». Nutre perplessità in materia SALVI, *Questioni in tema di legitimatio ad processum del sindaco in rappresentanza del comune*, in *Giur. it.* 1956, I, 1, 1174, ma solo con riferimento alla produzione dinanzi ai giudici di merito.

(2) Sull'argomento, diffusamente, TROCCOLI, *La difesa giudiziale degli interessi dei comuni*, Torino 1970, 123 ss. e 246 ss. (ed *ivi* dottrina citata); v. anche BRUNORI, *Sulla autorizzazione al sindaco a stare in giudizio deliberata d'urgenza dalla giunta municipale*, in *Giur. it.* 1962, I, 1, 397. Cfr. più recentemente, con riferimento alle deliberazioni dei comuni, DE MAJO, *Comuni: spese di lite e autorizzazione a stare in giudizio*, in *Temi romana*, 1983, I, 66; MASTROLANNI, *In tema di autorizzazione a stare in giudizio dei comuni*, *ivi*, 1982, I, 149.

(3) Cfr. Cass. 21 giugno 1995 n. 7024, *Giust. civ. Mass.* 1995; Cass. 11 novembre 1994 n. 9420, *ivi*, 1994 (citata in motivazione); Cass. 15 ottobre 1994 n. 8413, *ivi*; Cass. 21 gennaio 1988 n. 444, in questa *Rivista* 1989, I, 684; Cass. 29 maggio 1984 n. 3279, *Giust. civ. Mass.* 1984; Cass. 12 giugno 1971 n. 1810, cit.

(4) Sul tema v., di recente, CANNADA BARTOLI, *Sulla tardività della delibera a stare in giudizio*, in *Giur. it.* 1994, III, 113 (in nota ad un'Adunanza plenaria che conferma il principio secondo cui il ricorso in appello è ammissibile ancorché la relativa autorizzazione a stare in giudizio sia stata deliberata dalla giunta dopo la scadenza dei termini per impugnare).

ordine alla necessità o meno di ratificare deliberazioni autorizzative assunte in via d'urgenza dalla giunta prima dell'entrata in vigore della l. n. 142/90 (5).

Fin qui i problemi che si sono agitati in sede giurisdizionale in relazione alla deliberazione di autorizzazione alla lite adottata da un ente locale. Su un piano sostanzialmente diverso si pone la sentenza annotata, che peraltro fa propri — nelle premesse motivazionali — taluni postulati oramai acquisiti, e quindi pacifici, sul tema.

Non v'è dubbio che costituisca principio giurisprudenziale oramai consolidato ed inossidabile quello a mente del quale la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata al momento dell'insorgenza della controversia sia valida ed efficace, per tutti i gradi di giudizio, purché non contenga esplicite limitazioni (6). Si è in sostanza attribuita una sorta di ultrattività alla deliberazione medesima, con la conseguenza di evitare che l'organo comunale competente sia costretto, per ogni singolo grado (ovvero fase) del processo, a rideterminarsi tutte le volte nel senso di attribuire al sindaco il potere di resistere e/o di agire in giudizio.

Questo risultato raggiunto dalla giurisprudenza consente una diversa interpretazione della vicenda processuale così singolarmente decisa con la sentenza in rassegna. La Corte, invero, per dichiarare inammissibile l'istanza di revocazione del comune, ha fatto ricorso al concetto di « atto interno » al giudizio di cassazione, significando che in tale categoria possono farsi rientrare solo quei documenti depositati contestualmente all'iscrizione, al ruolo della Corte, del ricorso introduttivo, ovvero quelli previamente notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Per ciò che concerne la deliberazione di autorizzazione alla lite la Corte ha statuito che, qualora la parte non intenda osservare le suddette forme, può limitarsi a menzionare gli estremi del provvedimento autorizzativo nell'atto introduttivo (ricorso o controricorso), a condizione che risulti che la deliberazione sia stata debitamente depositata nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione non convince, proprio perché se la deliberazione in oggetto ha valore ed efficacia

(5) Il saggio più recente e più completo sull'argomento è quello di BACCARINI, *Autorizzazione d'urgenza di lite comunale e sopravvenienza della l. n. 142 del 1990 tra Cassazione e Consiglio di Stato*, in *Dir. proc. amm.* 1996, I, 197 ss.

Pur non attenendo alla vicenda in esame, può in breve osservarsi che il problema della sorte delle deliberazioni comunali autorizzative delle liti, adottate in via d'urgenza dalla giunta municipale ai sensi dell'oggi abrogato art. 140 T.U.L.C.P. n. 148 del 1915 e mai ratificate dal Consiglio comunale, è stato diversamente risolto dai massimi organi giurisdizionali italiani. Il Consiglio di Stato, dopo un primo tentativo di dichiarare ancora necessario — pure all'indomani del varo della nuova normativa sugli enti locali — il provvedimento di ratifica (Sez. IV, 22 gennaio 1991 n. 41, *Foro amm.* 1991, 23), ha successivamente ritenuto non più indispensabile la determinazione consiliare (Sez. V, ord. 26 febbraio 1992 n. 148, *ivi* 1992, 474). Il contrasto è stato composto dall'Adunanza plenaria, con la nota decisione 6 ottobre 1992 n. 12, in questa *Rivista* 1993, I, 278, secondo cui l'atto di ratifica non occorre più ma comunque necessita, prima dell'udienza di discussione del ricorso, che la giunta adotti (e la difesa depositi) un nuovo provvedimento confermativo dell'originaria autorizzazione a stare in giudizio. Diverso è invece il risultato raggiunto dalla Corte di cassazione, la quale dopo una prima serie di pronunce tra loro contrastanti (cfr. Cass. 26 marzo 1992 n. 3725, *Giust. civ. Mass.* 1992, nel senso della ammissibilità del ricorso in assenza di previa ratifica; per converso Cass. 29 aprile 1992 n. 5146 e Cass. 3 agosto 1992 n. 9214, *ivi*, hanno dichiarato l'inammissibilità del gravame sul presupposto della necessità del provvedimento consiliare), ha definitivamente statuito — a Sezioni unite — che dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento sulle autonomie locali è valida ed efficace per la proposizione del ricorso (nella specie, per regolamento di giurisdizione) la deliberazione adottata precedentemente in via d'urgenza dalla giunta senza che sia stata ratificata dal Consiglio comunale.

(6) Per Cass. 11 novembre 1994 n. 9420, cit., l'autorizzazione da parte del Consiglio comunale al sindaco a stare in giudizio per conto del comune, una volta concessa nella forma prescritta e senza limitazioni, non deve essere rinnovata per sperimentare i rimedi nei gradi superiori, dovendosi intendere conferita fino alla definizione della lite. Identico principio è sancito da Cass. 21 gennaio 1988 n. 444, cit. (decisione, citata in motivazione, resa in un giudizio in cui era stato parte sempre il comune di Roma), respingendo un timido tentativo (riferibile a Cass. 2 aprile 1984 n. 2146, *Giust. civ. Rep.* 1984, v. *Cassazione civile*, 57, ed a Cass. 14 febbraio 1980 n. 1057, *ivi* 1980, v. *Procedimento civile*, 5) di limitare più o meno la valenza del postulato. Sempre sulla stessa linea si rinvencono, nel tempo, moltissime pronunce (Cass. 19 ottobre 1979 n. 3063, *Giust. civ. Rep.* 1976, v. *Procedimento civile*, 2; Cass. 15 luglio 1972 n. 2449, *ivi* 1972, voce cit., 14; Cass. 20 aprile 1970 n. 1129, in questa *Rivista* 1970, I, 1877; Cass. 15 gennaio 1966 n. 225, *ivi* 1966, I, 460; Cass. 10 marzo 1965 n. 395, *ivi* 1965, I, 2318).

per tutti i gradi di giudizio è sufficiente che sia stata acquisita originariamente agli atti del processo per poter « far parte », una volta per tutte, anche del fascicolo di Cassazione, al momento della produzione, *ex art. 369* secondo comma n. 4 c.p.c., dei fascicoli dei precedenti gradi. Una volta che il documento risulti essere depositato nei precedenti gradi (e la prova di ciò sia fornita ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c., o perché l'atto è inserito nell'elenco vistato dal cancelliere o perché di esso si fa menzione nel verbale di causa) e, come tale, prodotto in Cassazione, costituisce di per sé atto del quale la Corte deve prendere visione, senza necessità per la parte (perché tale adempimento non è prescritto da alcuna norma di legge) di doverne annotare gli estremi all'interno del ricorso e del controricorso. A tal proposito si è detto, in particolare per quanto concerne i documenti sui quali si fonda la censura prospettata in Cassazione, che la necessità del deposito non postula anche la loro comunicazione alla controparte mediante elencazione nel ricorso stesso (7) in quanto il resistente è adeguatamente tutelato dalla certificazione del cancelliere.

Non solo, dunque, non esiste alcuna norma che imponga di indicare nel primo atto del giudizio di cassazione gli estremi dell'autorizzazione a stare in giudizio se questa sia stata depositata nei gradi precedenti, ma non v'è neppure un'esigenza logico-giuridica a che si segua una simile procedura.

Ma è l'interpretazione delle stesse norme fondamentali regolanti la materia in questione che, a ben vedere, sembra imporre l'adozione di una decisione del tutto opposta a quella oggi indicata dalla Suprema Corte. Infatti il primo comma dell'art. 372 c.p.c. (di più ampia portata rispetto al secondo, e quindi applicabile in generale), nel prevedere la previa notifica alla controparte di un documento nuovo, si riferisce esplicitamente agli atti ed ai documenti « non prodotti nei precedenti gradi del processo »: con ciò avvalorando l'opinione che sono esclusi da tale disciplina quei documenti che fanno già parte, essendo inseriti nei fascicoli dei gradi precedenti, dell'incartamento processuale complessivo. Pertanto inapplicabile risulta il secondo comma della norma ora citata, pur dedicato espressamente ai documenti relativi all'ammissibilità dell'impugnazione, allorché il documento medesimo, risultando acquisito agli atti processuali, non necessita di esser sostituito da un altro, adottato appositamente per il giudizio di legittimità, per esser dotato, come nella specie, di ultrattività.

RODOLFO MURRA